

**Comune di Baselga di Piné**  
Provincia di Trento



**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,  
FINANZIAMENTI, SUSSIDI E BENEFICI  
ECONOMICI**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
f.to Alfonso Giovannini

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to dott. Valerio Bazzanella

Approvato con la deliberazione consiliare nr. 48 dd. 30.06.1994  
Modificato con la deliberazione consiliare nr. 3 dd. 30.01.2012  
Modificato con la deliberazione consiliare nr. 34 dd. 01.09.2014

## **CAPO I FINALITÀ**

### **Art. 1**

Con il presente Regolamento il Comune di Baselga di Piné, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme per la concessione di contributi, finanziamenti e benefici economici ad associazioni, comitati, enti e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 7 L.R. 31 luglio 1993 nr. 13, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

### **Art. 2**

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

## **CAPO II PROCEDURE**

### **Art. 3**

1. La Giunta stabilisce con propria deliberazione, da adottarsi entro un mese dalla data di approvazione del bilancio di previsione, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.
2. La Giunta può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili o del verificarsi di modificazioni del quadro normativa di riferimento.
3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 3 della L.R. 31.07.1993 nr. 3.

### **Art. 4**

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione di requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A), B) e C) al presente regolamento, secondo la finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974 nr. 195 e dall'art. 4 della Legge 18 novembre nr. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi direttamente prestati ai soggetti assistiti o alle loro famiglie.

## **Art. 5**

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al Servizio competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6).
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun Servizio alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano. Tali decisioni hanno natura di provvedimento interno e propedeutiche all'adozione della deliberazione, di cui al successivo art. 8).
4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al Servizio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

## **Art. 6**

1. Il Servizio competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema di deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono, inoltre, elencati soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
2. Il responsabile del Servizio esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

## **CAPO III SETTORI D'INTERVENTO**

### **Art. 7**

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di contributi, finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
  - a) assistenza e sicurezza sociale;
  - b) culto pubblico;
  - c) sviluppo economico e turistico;
  - d) tutela dei valori ambientali;
  - e) promozione di politiche familiari.

2. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o delegati ad altri enti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 13. comma secondo, lettera g), della Legge Regionale 4 gennaio 1993 nr. 1;
  - b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

## **CAPO IV SOGGETTI AMMESSI**

### **Art. 8**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
  - a) di persone residenti, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
  - b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
  - c) di associazioni non riconosciute, di comitati e di altri enti privati, che effettuano iniziative e svolgono attività in favore della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, la richiesta dell'intervento.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nelle comunità alla quale l'ente è preposto. I contributi non devono sovrapporsi ad interventi che, per Legge, sono di competenza di altri enti.

## **CAPO V CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE**

### **Art. 9**

1. Per gli enti privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 8, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurare la conservazione e valorizzazione.

3. Oltre a quanto previsto dal secondo comma, la Giunta comunale nel determinare la misura dell'intervento finanziario comunale, deve tenere conto dei seguenti parametri:
  - a) il numero dei soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria del richiedente il contributo;
  - b) la qualità ed il valore sociale dell'attività del soggetto richiedente anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune nei settori di attività analoghi a quelli del soggetto richiedente;
  - c) attività programmata dal richiedente e grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti in riferimento a tale attività;
  - d) la mancanza di finalità di lucro;
  - e) la presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;
  - f) la situazione economica e finanziaria verificabile attraverso la documentazione predetta ai sensi del precedente primo comma;
  - g) capacità di autofinanziamento.
4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente, ove esista.

### **Art. 10**

1. Per gli enti privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente indicate le spese, che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico.
2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dalla Giunta per il 50% in acconto prima della manifestazione e il saldo entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione e dietro presentazione al Comune del rendiconto.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso da altri enti pubblici o privati.

### **Art. 11**

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 9, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 10.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazione professionale e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi

finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che gli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o rientranti in piani o programmi approvati dai competenti organi del Comune e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale o per sua deroga da parte dei soggetti previsti dal presente regolamento.

## **Art. 12**

1. Gli enti e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale con atto del Sindaco, previo parere favorevole della Giunta comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

## **CAPO VI**

### **ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE, PROMOZIONE DI POLITICHE FAMILIARI**

## **Art. 13**

1. Fermo restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza, beneficenza e politiche dirette alla promozione del benessere familiare da parte della Provincia Autonoma di Trento e della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, gli interventi del Comune in questo settore, sono principalmente finalizzati:
  - a) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
  - b) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;

- c) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati;
- d) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- e) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
- f) alla attuazione delle azioni previste dal piano comunale di interventi in materia di politiche familiari;

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzative di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra.
3. Fermo ancora restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza e beneficenza da parte della Provincia Autonoma di Trento e della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, la Giunta comunale può erogare sussidi e contributi a persone in stato anche contingente di particolare bisogno fino alla concorrenza della disponibilità sull'apposito fondo.
4. A tale fine sono affidate all'economista comunale i compiti di coordinamento e collaborazione con gli operatori comprensoriali sul territorio per individuare situazioni di emarginazione e bisogno sociale, nelle quali sia opportuno intervenire anche economicamente.
5. Data l'esiguità delle disponibilità finanziarie e la marginalità delle competenze non si ritiene opportuno dettare criteri generali per l'erogazione dei sussidi, ritenendo sufficiente l'attenzione alle situazioni, vicende e circostanze di singoli e di famiglie. Il fondo può essere usato anche, ma non prioritariamente, per contribuire all'attività ritenuta particolarmente utile da parte di gruppi ed enti che operano localmente nel sociale.
6. L'economista comunale può rilasciare buoni spesa da presentare a negozi ed esercizi pubblici locali per la somministrazione di generi di prima necessità, a favore di bisognosi, anche non residenti, nei casi particolari da valutare di volta in volta, in cui non sia consentito indugio e non siano seguite le normali procedure di spesa. I buoni non devono superare la somma di € 100,00 per intervento e la complessiva somma di € 500,00 all'anno. Le fatture dei commercianti, complete dei buoni emessi e vistate dall'economista comunale sono pagate dalla Giunta comunale con la procedura delle spese a calcolo, se non vi provvede l'economista stesso.

#### **Art. 14**

Al fine di promuovere il senso di solidarietà per il progresso civile, la crescita umana e lo sviluppo della comunità, la Giunta comunale può partecipare con contributi a iniziative umanitarie o di pubblica riconoscenza, interne ed esterne al territorio comunale.

#### **Art. 15**

1. Nel Bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale.
2. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal sesto comma del precedente art. 13.

## **CAPO VII CULTO PUBBLICO**

### **Art. 16**

Ai sensi dell'art. 25 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con DPREg. 01.02.2005 nr. 3/L e ss.mm. e int., fatti salvi gli obblighi per titoli particolari, in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò destinati, il Comune può sostenere spese per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali e curaziali attinenti al culto pubblico.

### **Art. 17**

Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione degli edifici parrocchiali e curaziali attinenti al culto pubblico e delle loro pertinenze devono essere programmati in tempo utile per consentire al Comune di recepire e stanziare a bilancio i necessari finanziamenti.

### **Art. 18**

1. Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno di interventi per la manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione di edifici parrocchiali e curaziali, sono rilevanti:
  - a) le finalità ed obiettivi di interesse pubblico perseguiti;
  - b) la qualità del progetto preliminare;
  - c) il piano di finanziamento;
  - d) la relazione in ordine alle modalità ed ai tempi di realizzazione;
  - e) l'importo delle spese di progettazione;
  - f) l'importo dell'imposta sul valore aggiunto solo se non detraibile o rimborsabile al beneficiario del contributo.
  
2. Le domande vanno corredate della seguente documentazione:
  - a) relazione tecnica;
  - b) preventivo di spesa;
  - c) piano di finanziamento;
  - d) una relazione in ordine alle modalità ed ai tempi di realizzazione;
  - e) progetto preliminare redatto da tecnico abilitato;
  
3. Gli uffici comunali, oltre alla documentazione prevista al punto 4 del presente articolo, possono richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori (es. progetto definitivo o esecutivo, concessione edilizia, ecc.). La produzione dei documenti richiesti nei tempi indicati è condizione vincolante per l'esito del finanziamento.

### **Art. 19**

1. Concorrono alla determinazione del costo globale dell'opera ammessa a contributo l'importo del progetto esecutivo, le spese di progettazione e l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), solo se non detraibile o rimborsabile al beneficiario del finanziamento.
  
2. Sono ammesse solo le spese che risultano necessarie o giustificabili per la realizzazione del progetto oggetto della domanda, al netto di altri contributi pubblici o sovvenzioni ottenute o previste.



## **Art. 20**

L'ammontare del contributo finanziario non può superare il limite stabilito per le spese in economia previsto dalle norme provinciali in materia di lavori pubblici e comunque entro il limite del 90% della spesa ritenuta ammissibile con riferimento al costo complessivo dell'intervento.

## **Art. 21**

1. La liquidazione a saldo del contributo è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - a) accertamento dell'avvenuto rilascio delle autorizzazioni, ove previste;
  - b) presentazione della dichiarazione attestante la spesa finale sostenuta, la regolare esecuzione dei lavori rispetto ai progetti presentati e che il valore dell'investimento realizzato con il concorso del volontariato è pari almeno alla spesa ammessa a contributo;
  - c) presentazione di fatture in originale di importo pari alla spesa ammessa a contributo;
  - d) effettiva esecuzione dei lavori, accertabile tramite verifica da parte dei competenti Uffici comunali.
2. Il concorso del volontariato è valutato nella misura massima del 20% sulla spesa ammessa e comunque non oltre il 25% della spesa regolarmente documentata tramite fatture o altri documenti di spesa.

## **Art. 22**

1. Il contributo è rideterminato quando:
  - a) dal bilancio consuntivo risultino spese non documentate e giustificate;
  - b) sia evidenziata una diminuzione della spesa prevista;
  - c) sia accertato il concorso di altri contributi alla realizzazione dell'intervento.
2. Il contributo è rideterminato fino alla sua revoca quando:
  - a) è accertata una cospicua difformità tra il progetto approvato in sede di valutazione urbanistica e edilizia e quanto realizzato;
  - b) si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'intervento.
3. Il contributo è revocato con diritto di recupero degli importi eventualmente già liquidati, anche quando, sulla base delle verifiche d'ufficio, si accerti l'omessa indicazione nel bilancio consuntivo di altri contributi erogati a favore di medesimo beneficiario o per medesima iniziativa da soggetti diversi dal Comune.

## **Art. 23**

1. La Giunta comunale può erogare ad equal scopo contributi anche ad organismi religiosi di fede diversa da quella cattolica.
2. I contributi devono essere giustificati dal significato che viene riconosciuto alla presenza di tali organizzazioni nella realtà comunale e dal numero degli aderenti che risiedono o lavorano nel comune, o comunque partecipano alla vita locale.

## **CAPO VIII SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO**

### **Art. 24**

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
  - a) al concorso per l'organizzazione di mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
  - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
  - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
  - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la promozione dell'agricoltura e del turismo.
  
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

### **Art. 25**

La Giunta Comunale può concedere contributi ai Consorzi di Miglioramento Fondiario e di bonifica per la realizzazione di opere di viabilità e di altre infrastrutture agricole e forestali.

## **CAPO IX TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI**

### **Art. 26**

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
  - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
  - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
  - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
  
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti Capi II, IV e V.

## **CAPO X INTERVENTI STRAORDINARI**

### **Art. 27**

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in Bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

## **CAPO XI L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA**

### **Art. 28**

1. È istituito l'albo dei soggetti a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del Bilancio Comunale o di altri Bilanci pubblici.
2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei beneficiari del precedente esercizio e pubblicato su Baselga Notizie.
3. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno.

## **CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 29**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame della Giunta Provinciale di Trento, diviene esecutivo.
2. Deve essere assicurata al presente Regolamento la massima diffusione. Ai cittadini che ne fanno richiesta, copia del presente Regolamento deve essere fornita gratuitamente.

C...-2014